

CAMERA DEI DEPUTATI N. 956

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUTTI

Norme in materia di agevolazioni sul prezzo delle benzine
nelle zone della Lombardia al confine con la Svizzera

Presentata il 21 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — In alcune regioni italiane si verifica un fenomeno estremamente deleterio per l'economia nazionale e locale: l'acquisto del carburante negli Stati vicini da parte dei cittadini residenti nelle zone di confine.

Soprattutto in Lombardia un numero considerevole di persone si approvvigiona di carburante nella vicina Svizzera con grave danno per i rivenditori italiani e per il fisco, che perde somme considerevoli per i mancati introiti delle accise.

Il problema nasce dal grosso divario di prezzo del carburante nei due Paesi confinanti. Dalla fine del 1995, con il rafforzamento della lira italiana sul franco svizzero, la differenza di prezzo è divenuta sempre maggiore, spingendo così gli automobilisti a rifornirsi oltre confine, poiché su un pieno di carburante il risparmio per

un'auto di media cilindrata è di decine di migliaia di lire.

Negli ultimi anni si è registrata una grossa flessione nelle vendite di carburante erogato dai distributori italiani, flessione che, ovviamente, non si ripercuote solo sui gestori, ma anche sulle entrate dello Stato. Secondo calcoli molto attendibili, la perdita per l'erario è stata, nel solo 1996, in Lombardia pari a circa lire 100 miliardi. Una possibile soluzione potrebbe essere quella già sperimentata nella regione Friuli-Venezia Giulia, dove i residenti dei comuni nella fascia di confine godono di una cospicua riduzione sul prezzo del carburante; adottando questo sistema per le zone di confine della regione Lombardia, si potrebbe arrivare ad una riduzione di 500 lire per litro, limitando così sensibilmente la differenza con i prezzi d'oltre confine e, pertanto, fa-

cendo venire meno l'interesse a rifornirsi nella vicina Svizzera.

Occorre ricordare come i rivenditori lombardi di carburante vivano attualmente una situazione di estrema crisi, essendo del resto anche impossibilitati a fronteggiare la concorrenza svizzera con gli strumenti propri di un'economia di mercato, quale, per esempio, prezzi più vantaggiosi, dato che circa il 65 per cento del prezzo delle benzine è costituito da accise statali. Per consentire loro, quindi, di operare in una situazione di parità con i distributori d'oltre confine occorre, come già detto, che lo Stato intervenga con delle agevolazioni sul prezzo che, per evitare speculazioni, devono andare a beneficio solo dei residenti nelle zone di confine.

Pertanto, l'articolo 1 della presente proposta di legge prevede che le rivendite di benzine, allocate nelle zone della Lombardia e individuate con apposito decreto ministeriale, possano ottenere un contributo

statale pari allo sconto praticato alla vendita, comunque non superiore a lire 500 per ogni litro di carburante venduto, da corrispondere mediante il mancato versamento delle accise per il corrispondente importo.

L'articolo 2 dispone che possano acquistare le benzine al prezzo agevolato di cui all'articolo 1 soltanto le persone residenti nelle zone individuate con il predetto decreto ministeriale. A tal fine, la regione Lombardia, attraverso le province territorialmente competenti, rilascia agli aventi diritto un tesserino personalizzato che consente l'acquisto del carburante a prezzo agevolato. Al momento della vendita delle benzine, il rivenditore deve riportare su un apposito registro gli estremi del tesserino nonché la quantità di benzine vendute.

L'articolo 3 disciplina l'emanazione delle norme di attuazione della legge.

L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Agevolazioni sulle benzine).

1. Le rivendite di benzine, situate nelle zone della Lombardia individuate con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, possono ottenere un contributo statale pari allo sconto praticato alla vendita, comunque non superiore a lire 500 per ogni litro di carburante venduto, da corrispondere mediante il mancato versamento delle accise per il relativo importo.

ART. 2.

(Modalità di applicazione delle agevolazioni).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Lombardia, sono individuate le zone all'interno delle quali le benzine possono essere vendute al prezzo agevolato di cui all'articolo 1.

2. Possono acquistare le benzine al prezzo agevolato di cui all'articolo 1 soltanto le persone residenti nelle zone individuate ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine la regione Lombardia, attraverso le province territorialmente competenti, rilascia agli aventi diritto un tesserino personalizzato che consente l'acquisto del carburante a prezzo agevolato. Al momento della vendita delle benzine il rivenditore riporta su un apposito registro gli estremi del tesserino di cui al presente comma e la quantità di benzine vendute.

ART. 3.

(Disposizioni attuative).

1. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono emanate, altresì, le disposizioni attuative della presente legge.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

